



Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

(dell'11 dicembre 2019)

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e obiettivi

Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incrementare l'efficienza energetica, favorire l'impiego di energie rinnovabili, favorire una mobilità più sostenibile e raggiungere gli obiettivi in materia di politica energetica.

Art. 2 Beneficiari

- ¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati sul territorio giurisdizionale di Losone e variano a seconda del tipo di incentivo. Gli stessi sono descritti dettagliatamente nell'ordinanza municipale.
- ² Gli incentivi volti a favorire la mobilità sostenibile sono destinati esclusivamente alle persone domiciliate a Losone.
- ³ Il Municipio si riserva la facoltà di concessione con precedenza ai beneficiari domiciliati o a limitare in misura proporzionale, l'importo degli incentivi ai beneficiari non domiciliati

Art. 3 Autorità competente

- ¹ L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio che può delegare ai servizi dell'amministrazione.
- ² Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.
- ³ In particolare, è competenza del Municipio:
 - a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi,
 - b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei settori e in funzione del credito stanziato;
 - c) regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento;
 - d) decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi;
 - e) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, così come la loro ubicazione.

Art. 4 Campo di applicazione

Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune di Losone riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a) per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile e riscaldamento elettrico diretto) a fonti rinnovabili (calore ambiente / pompe di calore);
- b) per l'immagazzinamento dell'energia elettrica prodotta in eccesso dal fotovoltaico per poterla riutilizzare nei momenti in cui l'impianto non produce energia;
- c) per il risanamento energetico degli edifici esistenti (efficienza energetica dell'involucro);
- d) per la posa di impianti solari termici e fotovoltaici volti a favorire la produzione di calore da fonti energetiche rinnovabili locali;
- e) per Certificazioni e analisi energetiche degli edifici (CECE + CECE Plus);
- f) per l'acquisto di nuove biciclette elettriche e di nuove batterie sostitutive;
- g) per l'abbonamento annuale alla rete bike sharing del Locarnese;
- h) per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche.

Art. 5 Finanziamento

- ¹ Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.
- ² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.
- ³ Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 6 Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza municipale.

CAPITOLO II Procedura e condizioni

Art. 7 Procedura

- ¹ Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni.
- ² La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa Ordinanza municipale.
- ³ A complemento o al fine di verificare le informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in ogni momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.

- ⁴ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.
- ⁵ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.
- ⁶ Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.
- ⁷ Il richiedente, una volta in possesso della promessa di incentivo, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio.
- ⁸ Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente potrà inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, corredata da tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 8 Condizioni

- ¹ Gli incentivi comunali per interventi che necessitano di un'autorizzazione delle autorità, ad esempio di una licenza edilizia cresciuta in giudizio, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.
Il versamento degli incentivi comunali per le analisi energetiche viene effettuato dopo l'esecuzione dei lavori di risanamento indicati nei certificati.
- ² Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati da parte del richiedente. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono di contributi o altre forme di agevolazione oltre a quelle già concesse dal Cantone e dalla Confederazione.
- ³ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato. Eventuali richieste che superano tale credito vengono inserite in lista d'attesa fino alla concessione del nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste decadono.
- ⁴ In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
- ⁵ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.
- ⁶ Qualora l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'importo versato.
- ⁷ Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Incentivi previsti dal presente Regolamento per misure divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.
- ⁸ Gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottemperano ai requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi cantonali previsti dal Decreto esecutivo in ambito energetico in vigore.

CAPITOLO III Incentivi

Art. 9 Pompe di calore

Per la conversione dal riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile con un riscaldamento a pompa di calore per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari a un

minimo del 30% sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di Fr. 3'000.—.

Art. 10 Impianti solari termici e fotovoltaici

Per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 10% sino a un massimo del 25% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.— per edificio.

Art. 11 Batterie di accumulo

L'incentivo per le batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti, corrisponde a un contributo unico minimo di Fr. 500.— e massimo di Fr. 1'000.— per batteria e per edificio (dimensioni minime della batteria pari a 4 kWh).

Art. 12 Analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE + CECE Plus), effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a:

- Edifici mono e bifamigliari: minimo Fr. 250.—, massimo Fr. 800.—;
- Edifici plurifamiliari: minimo Fr. 450.—, massimo Fr. 2'000.—;
- Altre categorie di edifici: minimo Fr. 250.—, massimo Fr. 3'000.—.

Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati.

Art. 13 Risanamento energetico degli edifici

Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 30% sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di Fr. 5'000.— per edificio.

CAPITOLO VI Mobilità sostenibile

Art. 14 Acquisto di nuove biciclette elettriche

Per le persone domiciliate a Losone, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica (in seguito bicicletta).

Può essere accordato un incentivo pari ad un minimo del 10% sino ad un massimo del 20% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di Fr. 200.—.

L'incentivo dev'essere richiesto entro 3 mesi dalla data di acquisto della bicicletta. Il richiedente è tenuto a produrre al Municipio il giustificativo dell'acquisto (fattura). In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

L'incentivo è concesso solo per le biciclette nuove acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di una bicicletta ogni 3 anni, ritenuto un massimo di due biciclette per economia domestica.

Art. 15 Acquisto di nuove batterie sostitutive

Per le persone domiciliate a Losone, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una batteria sostitutiva.

Può essere accordato un incentivo pari ad un minimo del 10% sino ad un massimo del 20% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di Fr. 120.—.

L'incentivo dev'essere richiesto entro 3 mesi dalla data di acquisto della batteria sostitutiva. Il richiedente è tenuto a produrre al Municipio il giustificativo dell'acquisto (fattura). In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

L'incentivo è concesso solo per batterie sostitutive nuove acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di una batteria sostitutiva ogni 3 anni, ritenuto un massimo di due batterie per economia domestica.

Art. 16 Bike sharing

Sono concessi incentivi per l'acquisto di un abbonamento annuale alla rete di bike sharing del Locarnese alle persone domiciliate a Losone.

L'importo dell'incentivo è pari al massimo al 50% dell'abbonamento annuale, ritenuto un massimo per persona di Fr. 60.—.

Art. 17 Incentivo per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche a favore dei proprietari di un veicolo elettrico domiciliati a Losone.

L'installazione deve essere eseguita da parte di un professionista del settore e la messa in servizio autorizzata dal servizio dell'amministrazione preposto.

Il Comune concede un importo forfettario per stazione pari a Fr. 500.—. L'importo dell'incentivo forfettario massimo è ridotto del 50% nel caso vi fosse il diritto ad altri contributi pubblici.

Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per massimo una stazione di ricarica da installare sulla propria proprietà.

CAPITOLO V**Disposizioni transitorie e finali****Art. 18 Contestazioni**

- ¹ Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.
- ² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 19 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della competente Autorità cantonale.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 3 ottobre 2019.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 11 dicembre 2019.